




**CITTA' di MAGENTA**

**INQUINAMENTO  
ELETTROMAGNETICO  
STAZIONI RADIO BASE**

**14 gennaio 2015**

**Decreto Lgs. n. 259 del 1/08/2003 Codice comunicazioni elettroniche**  
*le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilabili a opere di urbanizzazione primaria*

**Legge Regionale n. 11 del 11/05/2001** “Norme sulla protezione ambientale dai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”



fornisce ai Comuni alcuni strumenti e funzioni per indirizzare l'installazione degli impianti in zone predefinite.

## **Legge Regionale 11 del 11.05.2001**

*Art.4 comma 11 - I Comuni provvedono ad **individuare le aree di localizzazione** degli impianti attenendosi ai criteri approvati dalla giunta regionale con DGR n. 7/7351 del 11/12/2001*

**Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”**

*Art. 8 comma 6 - I Comuni **possono adottare un regolamento** per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.*

## Legge Regionale 11 del 11.05.2001

Art.4 comma 11 - *i gestori sono tenuti a presentare ai Comuni entro il 30 novembre di ogni anno un **piano di localizzazione** ..... i Comuni promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio*

Art.4 comma 12 - *il Comune rende pubblici i contenuti del piano fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto*

Art. 4 comma 13 – *il Comune pubblicizza le informazioni e le iniziative di cui al comma 11*

## AUTORIZZAZIONE IMPIANTI

**D.Lgs. 259/2003 Art. 87** - *L'installazione degli impianti viene autorizzata dagli Enti Locali (Comuni) previo l'accertamento - da parte di ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.*

### Art.87 Istanza

Impianti nuovi (su struttura nuova) o modifiche di impianti Radio - TV e con potenza al connettore d'antenna > 20 W.

E' accolta se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto non viene comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte di ARPA.

### Art. 87 bis SCIA

Impianti esistenti da modificare o nuovi ma da installare su strutture esistenti o nuovi ma con potenza < 20 W

La denuncia è priva di effetti se entro 30 giorni dalla presentazione del progetto viene comunicato provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o parere negativo da parte di ARPA.

**Art. 87 ter Autocertificazione** (*articolo introdotto dall'art. 6 comma 3 della Legge n. 164 del 11/11/2014*)

Impianti già autorizzati da modificare con variazioni non sostanziali: aumento in altezza < 1m e aumento di superficie di sagoma non superiori a 1,5 mq.

**Legge Regionale 11 del 11.05.2001**

*Art. 11 - Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici avvalendosi di ARPA*

## Individuazione aree

### **L.R. 11 del 11.05.2001**

*Art. 4 comma 7 - viste le caratteristiche tecniche delle reti di telefonia mobile e la natura di pubblico servizio che motivano una diffusione capillare degli impianti, le stazioni radiobase con potenza ai connettori non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica.*


*Art. 4 comma 8 - è comunque vietata l'installazione di impianti in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, salvo che si tratti di i)pianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt (modificato da LR 10/2009 29/06/09)*

### **Circolare Regionale n. 58/2001 Qualità dell'Ambiente**

Specifica che il valore di potenza indicato nella LR 11/01 art. 4 comma 7 deve intendersi come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna

## Individuazione aree

Criteria di cui alla DGR n. 7/7351 del 11/12/01





## **Regolamento per l'installazione di impianti per telecomunicazione e radiotelevisione e il relativo piano delle aree**

approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 29.06.2006

Art . 1 Il regolamento disciplina la pianificazione, l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con lo scopo di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza in ottemperanza alla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 2 Sulla base degli indirizzi forniti con deliberazione Regionale 7351 del 11-12- 2001 definisce le seguenti aree di localizzazione degli impianti:

- ✓ Area 1
- ✓ Area 2
- ✓ Aree di particolare tutela
- ✓ Perimetro di edifici in cui è vietata l'installazione di impianti (LR 11/01 art. 4 comma 8)
- ✓ Aree "prioritarie" in cui privilegiare le eventuali richieste di nuove installazioni.

## **Regolamento per l'installazione di impianti per telecomunicazione e radiotelevisione e il relativo piano delle aree**

approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 29.06.2006

Art . 3 disciplina le installazione per tutti gli impianti:

a- è vietata l'installazione di qualsiasi impianto nel perimetro di pertinenza di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, oratori, aree a verde attrezzato con parco giochi .

b- Nelle aree di particolare tutela, esterna alle aree indicate al punto precedente, è vietata la localizzazione ed installazione degli impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 Watt; si specifica che il valore per la potenza indicata è da intendersi come somma delle potenze, ai connettori di antenna, relativa a tutti gli impianti ubicati nel sito.

c- Nella "Area 1", esterna a quella di particolare tutela, è vietata la localizzazione ed installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiori a 1000 Watt; si specifica che il valore per la potenza indicata è da intendersi come somma delle potenze, ai connettori di antenna, relativa a tutti gli impianti ubicati nel sito.

d- Nella "Area 2" è consentita la localizzazione ed installazione di tutti gli impianti come indicati all'art. 1 del presente regolamento.

# INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - STAZIONI RADIO BASE

## **Regolamento per l'installazione di impianti per telecomunicazione e radiotelevisione e il relativo piano delle aree**

approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 29.06.2006

Art . 4 Entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori di rete di telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Sindaco ed all'ARPA un piano di localizzazione con la descrizione dello sviluppo e/o modificazione dei sistemi da loro gestiti; tale piano dovrà contenere l'indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni e le scelte circa l'ottimizzazione dei diversi impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

**E' esclusa l'installazione di impianti che non siano compresi nel piano di localizzazione annuale.**

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune pubblicizza le istanze pervenute, con comunicazione esposta all'albo per un tempo di 15 giorni; viene inoltre fissato il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione, per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione degli impianti.

Al fine di valutare le informazioni contenute nei piani di localizzazione e delle eventuali osservazioni pervenute, dovrà essere istruita una specifica pratica per ciascun piano presentato.

Sulla base delle informazioni pervenute saranno infine promossi gli incontri necessari con gli enti richiedenti al fine di definire gli specifici punti di installazione e di razionalizzare la distribuzione degli impianti sul territorio comunale con proposte di ubicazione e condivisione degli stessi.

Gli incontri finalizzati alla definizione del piano di installazione annuale saranno convocati entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni .

**Regolamento per l'installazione di impianti per telecomunicazione e radiotelevisione e il relativo piano delle aree**  
approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 29.06.2006

Art. 11 Fermo restando la possibilità per ciascun cittadino di presentare eventuale esposto al fine di richiedere una verifica strumentale dalla competente ARPA, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione un budget annuale, pari al 30% dei canoni di affitto percepiti per ospitare gli impianti di telecomunicazione, con lo scopo di effettuare verifiche strumentali aggiuntive sul territorio comunale. Le misure dovranno essere condotte da enti terzi certificati. Le aree oggetto di monitoraggio saranno scelte in collaborazione con comitati riconosciuti o singoli cittadini aventi sede o residenti nel Comune di Magenta. Tutti i dati dei rilievi strumentali saranno a disposizione, presso il competente ufficio ecologia, per la libera consultazione da parte dell'intera cittadinanza..

**TAR Lombardia (sezione prima) n. 131 del 16.01.2013** ha annullato gli artt. 3 e 4 del regolamento comunale n. 29 del 2006 in parte qua, perché illegittimi in quanto violano la normativa regionale sotto plurimi profili, in particolare:

l'art. 3 del regolamento contrasta con la previsione di cui all'allegato A) della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. VII/7351, perché interpreta in modo non consentito ed esorbitante dalla lettera della disposizione in oggetto il divieto ivi stabilito per la potenza del singolo impianto installato (300 W ad impianto), riferendo tale divieto alla somma delle potenze di tutti gli impianti insistenti sullo stesso sito;

l'art. 4 del regolamento comunale n. 29 del 2006, introduce, a sua volta, anche in questo caso in modo non consentito dalla norma regionale di riferimento (ovvero l'art. 4 della l.r. n. 11/2001), la sanzione dell'esclusione per gli impianti che non siano compresi nel piano di localizzazione annuale; l'esercizio di tale potere sanzionatorio non è autorizzato dalla legge regionale n. 11 del 2001, esorbita dalle competenze comunali in materia di protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici e contrasta con la *ratio* sottostante alla presentazione del piano di localizzazione in discorso, che serve semplicemente a dotare l'amministrazione di informazioni utili ai fini di un maggiore coordinamento e razionalizzazione della distribuzione degli impianti di telecomunicazioni esistenti sul territorio.

**TAR Lombardia n. 880/14 del 03.04.2014** ha ritenuto infondato in ricorso, sancendo in particolare che le determinazioni comunali (ovvero il regolamento per l'installazioni delle Stazioni radio base e il relativo Piano) stabiliscono criteri di localizzazione degli impianti che non appaiono eccessivi né irragionevoli e non sono quindi censurabili sotto i profili dedotti dalla ricorrente.

La sentenza precisa infatti che il Comune non impone limiti o divieti di localizzazione (che sarebbero illegittimi secondo l'art.8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), bensì criteri di localizzazione (legittimi), che non impediscono di reperire soluzioni alternative e non determinano una generale limitazione alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere o estese porzioni di territorio comunale (sentenza n. 723/2014 del Consiglio di Stato, sezione III). Non è quindi preclusa al Comune la regolamentazione della localizzazione delle infrastrutture di comunicazione in ragione della potenza di emissione.


Le aree di particolare tutela non appaiono di estensione manifestamente eccessiva o tale da compromettere localizzazioni alternative al fine di assicurare la piena funzionalità delle infrastrutture di comunicazione. Inoltre in queste aree non è preclusa la localizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, ma sono stabiliti solo limiti di potenza.

**la sentenza n. 880/14 si è espressa su un regolamento in parte già annullato dalla precedente sentenza TAR n. 131/13, prevalendo dunque il parziale annullamento della prima sentenza**

## **PROSSIMI OBIETTIVI:**

1. Aggiornamento del regolamento e del piano con supporto giuridico e tecnico
2. Realizzazione, attraverso ARPA, di un monitoraggio di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio

# INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO - STAZIONI RADIO BASE



14 gennaio 2015



# INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO - STAZIONI RADIO BASE



## ELENCO IMPIANTI

Comune	Gestore	Tipo Impianto	Indirizzo
Magenta	H3G S.p.A.	Telefonia	Via CATTANEO, 67
	H3G S.p.A.	Telefonia	Via GRANDI, 17
	Radio Cooperativa Magenta S.r.l.	Ponte	Via CRIVELLI, 1
	RFI - RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Telefonia	Piazzale STAZIONE,
	Telecom Italia S.p.A.	Telefonia	Corso EUROPA, 91-93
	Telecom Italia S.p.A.	Microcella	Strada PADANA EST, 28
	Telecom Italia S.p.A.	Telefonia	Via CASATI, 52
	Telecom Italia S.p.A.	Telefonia	Strada PADANA EST, 28
	Telecom Italia S.p.A.	Telefonia	Via CAVALLARI BRENNO,
	VODAFONE Omnitel N.V.	Telefonia	Via CAVALLARI BRENNO, 19
	VODAFONE Omnitel N.V.	Telefonia	Via I MAGGIO,
	VODAFONE Omnitel N.V.	Telefonia	Corso EUROPA, 91-93
	VODAFONE Omnitel N.V.	Telefonia	Via CASATI, 52
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	Telefonia	Via GRANDI, 17
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	Ponte	Via CATTANEO, 67-71
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	Telefonia	Via CATTANEO, 67	
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	Telefonia	Via dello STADIO,	
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	Ponte	Via ESPINASSE, 65	

15 Stazioni Radio Base su 9 siti

14 gennaio 2015